Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° dicembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 1106.

Decentramento di servizi del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono approvati dalle autorità ivi indicate, intendendosi sostituito a quelle indicate dalla lettera *d*) il comandante militare territoriale.

Per la Marina e l'Aeronautica i contratti relativi al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa e al casermaggio sono approvati rispettivamente dal comandante in capo di dipartimento militare marittimo o dal comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico e dal comandante di zona aerea territoriale o di aeronautica, quando si tratti di contratti che riguardano enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale e per i quali non sia necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Per i contratti dell'Aeronautica, relativi al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa e al casermaggio, stipulati in conformità di capitolati d'oneri approvati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti, non è richiesto, sui relativi progetti, il parere del Consiglio di Stato, qualunque ne sia l'importo, anche se i contratti stessi siano stipulati a trattativa privata.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, è demandata ai comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, ai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, previo parere dell'Avvocatura dello Stato competente, l'approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti da essi approvati, quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire un milione duecentomila. Se la questione implichi una decisione di massima, dovrà esserne riferito al Ministero della difesa per le sue determinazioni.

Per le transazioni per somme superiori alle lire un milione duecentomila, nonchè per quelle di minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura dello Stato, provvede il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

Gli atti di transazioni che riguardino risarcimento di danni a persone o cose prodotti dalla circolazione di automezzi militari, quando il loro importo non superi lire tre milioni, sono approvati dai comandanti militari territoriali, dai comandanti in capo di dipartimento marittimo e dal comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, dai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente; ciò anche in deroga al disposto dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Per le transazioni per somme superiori a lire tre milioni deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato. Per dette transazioni nonchè per quelle di minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura dello Stato provvede il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

Fermo il disposto dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, spetta ai comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, ai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, per i contratti da essi approvati, riconoscere, sempre che ciò non implichi una questione di massima, se siano in tutto o in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori o appaltatori quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandoni non superi le lire trecentomila.

Per somme maggiori provvede il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

I contratti relativi allo sfalcio di erba, allo scalvo di piante e allo sgombero dei pozzi neri nei beni immobili assegnati ai servizi dipendenti dal Ministero della difesa, sono approvati dai comandanti territoriali dell'Esercito (comandanti militari territoriali), della Marina (comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico) e dell'Aeronautica (comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica), quando non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Per la stipulazione dei contratti di competenza della Marina e dell'Aeronautica, relativi allo sfalcio di erbe e allo scalvo di piante, fino a quando non vengano emanati appositi capitolati generali, può essere applicato il capitolato generale vigente per l'Esercito, approvato con decreto Ministeriale 15 marzo 1952.

Art. 6.

Sono approvati dai comandanti territoriali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nell'art. 5 i contratti per fitto di immobili necessari per i servizi del Ministero della difesa e i contratti per l'esecuzione dei lavori del genio dell'Esercito, della Marina e del Demanio dell'Aeronautica quando non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Le somministrazioni di acqua, di gas e di energia elettrica, interessanti i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono effettuate in ogni caso ad economia. Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per i servizi ad economia dell'Aeronautica, approvato con il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805.

Art. 8.

La facoltà di concedere aperture di credito per le spese di cui alla lettera *l*) dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, quale risulta modificata dal successivo art. 11, può essere esercitata anche nei riguardi dei funzionari delegati della Marina e della Aeronautica.

Art. 9.

Il limite di lire centomila di cui al quarto comma dell'art. 32 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, già elevato a lire sei milioni per effetto della legge 10 dicembre 1953, n. 936, è ulteriormente elevato a lire dodici milioni.

Art. 10.

I contratti relativi alla riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti e loro accessori e delle buffetterie sono approvati dai comandanti militari territoriali quando non è richiesto il parere del Consiglio di Stato. Se i contratti interessano l'Arma dei carabinieri, la competenza, nel limite anzidetto, è del comandante generale dell'Arma.

Si provvede in economia ai lavori di manutenzione delle bardature, sellerie ed accessori e delle buffetterie, nei casi in cui si preveda per ogni ente militare una spesa annua non superiore alle lire seicentomila.

Art. 11.

Nell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative, concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

« per spese di liti e di arbitramenti per risarcimento di danni, per occupazione e fitto di immobili, quando il relativo importo non superi le lire trecentomila ».

Art. 12.

Al regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nell'art. 23, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli addebiti sono fatti dal comandante del corpo quando non superino le lire seicentomila, dal comandante militare territoriale quando superino le lire seicentomila ma non i cinque milioni, dal Ministero negli altri casi ».

2) Nell'art. 27, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il comandante del corpo in base a tale relazione, o di sua iniziativa quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, ove la presunta entità del danno superi le lire seicentomila, nomina una commissione composta di almeno tre ufficiali e da lui stesso presieduta, per stabilire se le mancanze o le avarie siano o no avvenute per causa di forza maggiore ».

« Per danni il cui importo si presume non superiore a lire seicentomila l'accertamento è fatto dal comandante del corpo ».

3) L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Le relazioni, corredate dei documenti giustificativi, allorchè l'importo dei danni superi le lire seicentomila, sono dai comandanti di corpo trasmesse, per via gerarchica, al comando militare territoriale.

Se l'ammontare dei danni superi le lire cinque milioni il comandante militare territoriale trasmette le relazioni coi documenti annessi al Ministero, accompagnandoli col suo parere sulla imputabilità dei danni. Il Ministero, se riconosce dimostrata la forza maggiore rilascia il decreto di scarico; in caso contrario procede all'addebito ai responsabili, disponendo contemporaneamente per la diminuzione del carico.

Per i danni non superiori alle lire cinque milioni o alle lire seicentomila provvedono in modo analogo, rispettivamente, il comandante militare territoriale o il comandante del corpo.

Quando il valore di materiali diversi perduti nella medesima circostanza di tempo e di luogo superi nel complesso le lire cinque milioni o le lire seicentomila, la decisione spetta, rispettivamente, al Ministero o al comandante militare territoriale anche se ciascuna specie di materiali sia inferiore alle somme anzidette. In questo caso, in ognuna delle relazioni da compilarsi a norma del precedente art. 29 deve essere apposta una dichiarazione attestante che il valore dei materiali indicati nella relazione stessa, unito a quello dei materiali di altra specie perduti nella medesima circostanza di tempo e di luogo, supera complessivamente le lire cinque milioni o le lire seicentomila ».

4) Nell'art. 31, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Nei casi in cui la responsabilità possa estendersi anche al comandante del distaccamento la commissione è nominata dal comandante del corpo e presieduta dal comandante stesso o dall'ufficiale da lui designato o, se il danno presunto non superi le lire seicentomila, l'accertamento è fatto dal comandante del corpo o dall'ufficiale designato ».

« Le relazioni, coi relativi documenti, quando il danno superi le lire seicentomila, sono dal comandante

del corpo trasmesse, in via gerarchica, al comandante militare territoriale per l'ulteriore corso, secondo le disposizioni dell'articolo precedente ».

5) Nell'art. 38, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Nei casi non preveduti dai regolamenti, possono dai corpi eseguirsi ad economia acquisti o lavori o vendite, il cui importo rimanga nel limite di lire seicentomila.

Per somme superiori, sino al massimo di lire un milione ottocentomila, provvedono i comandanti militari territoriali ».

6) Nell'art. 74, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'autorizzazione di concedere le anticipazioni di cui alle lettere *b*), *c*) ed *i*) è data dai comandanti militari territoriali; l'autorizzazione a concedere i prestiti di cui alle lettere *l*) ed *m*) è data dal Ministero della difesa.

Il rimborso delle anticipazioni di cui alle lettere *b*), *c*) ed *i*), e il rimborso dei prestiti di cui alla lettera *m*) è fatto a rate mensili nella misura stabilita di volta in volta rispettivamente dai comandanti militari territoriali e dal Ministero ».

7) Nell'art. 76, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Al versamento delle ritenute erariali provvedono gli stessi corpi ».

8) L'art. 151 è sostituito dal seguente:

« Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata ai comandi militari territoriali una somma da stabilirsi per ogni esercizio con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il comando militare territoriale distribuisce la somma fra gli enti della propria circoscrizione, in relazione alle necessità e ai fini di cui al seguente art. 152.

La distribuzione della somma è effettuata con assegnazione ai comandanti di corpo ».

9) Nell'art. 331, il terzo comma è sostituito dal seguente :

« La vendita può essere fatta direttamente dai corpi fino all'importo massimo di lire seicentomila, e semprechè non sia stata nel trimestre effettuata altra vendita il cui importo, unito a quello della nuova, superi il detto limite. Per somme superiori, sino a cinque milioni occorre l'autorizzazione del comandante militare territoriale; oltre i cinque milioni occorre l'autorizzazione del Ministero ».

10) L'art. 504 è sostituito dal seguente:

« Presso ogni Legione è costituito un fondo scorta colle norme di cui agli articoli 73 e seguenti. Agli effetti dei commi secondo e terzo dell'art. 74, le attribuzioni del comandante militare territoriale sono affidate al comandante generale dell'Arma dei carabinieri ».

11) L'art. 774 è sostituito dal seguente:

« Le spese di cui all'articolo precedente sono fatte ad economia, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Quelle di cui alle lettere *b*) ed *l*) possono essere effettuate direttamente dal consegnatario nei limiti determinati, per ogni stabilimento, dalle direzioni di commissariato, limiti i quali non possono in ogni caso eccedere le lire seicentomila per trimestre. Se la spesa supera tale somma, il commissariato domanda l'autorizzazione per la differenza al comandante militare territoriale fino al limite di lire un milione ottocentomila, al Ministero per somme superiori ».

12) L'art. 784 è sostituito dal seguente:

« Quando i comandi militari territoriali lo giudichino opportuno nell'interesse del servizio, possono farsi cessioni a pagamento, nella misura ed ai prezzi indicati nelle tariffe da stabilirsi dal Ministero, dei seguenti generi:

Pane:

a) agli ufficiali e impiegati in servizio;

b) ai sottufficiali ed ai militari di truppa aventi famiglia a carico e con loro convivente;

c) alle mense militari.

Viveri ordinari e viveri di riserva: ai personali sopra indicati per eccezionali circostanze di servizio.

Crusca: agli ufficiali aventi diritto alla razione foraggi.

Carbonella: agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili dell'Amministrazione militare, aventi famiglia a carico e con loro convivente ».

13) L'art. 786 è sostituito dal seguente:

« Oltre alle Amministrazioni dello Stato, è in facoltà dei comandi militari territoriali, di autorizzare, in occasione di eventi straordinari la cessione di pane, viveri, grano, farina ed altre derrate, e di oggetti di casermaggio a Comuni e ad altri enti riconosciuti.

Il relativo importo è dagli enti cessionari versato in conto entrata Tesoro ».

14) Nell'art. 796, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le spese per le provviste indicate nel presente articolo non possono complessivamente eccedere, senza una speciale autorizzazione del Ministero, il limite di lire due milioni quattrocentomila per ogni trimestre ».

15) Nell'art. 797, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Quando la provvista importi una spesa superiore alle lire due milioni quattrocentomila, deve essere chiesta preventivamente l'autorizzazione del Ministero ».

16) Nell'art. 840, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le minute spese possono essere fatte ad economia a seconda del bisogno, ma non possono complessivamente eccedere, senza una speciale autorizzazione del Ministero, il limite di lire novecentomila per ogni trimestre ».

17) L'art. 877 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del debito massimo che gli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio possono normalmente contrarre per anticipazioni o per prezzo di cavalli ceduti dall'Amministrazione è fissato in lire trecentomila, oppure lire duecentoquarantamila, a seconda di quanto viene determinato dal comando militare territoriale in relazione alle armi ed ai corpi cui appartengono gli ufficiali od alle cariche che essi disimpegnano ».

18) Nell'art. 886, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'anticipazione in danaro che il comando militare territoriale può concedere all'ufficiale per l'acquisto dal commercio di un cavallo non deve superare il limite massimo stabilito dall'art. 877 ».

19) Nell'art. 896, il primo comma è sostituito dal seguente:

« E' consentita, previa autorizzazione del comando militare territoriale, la cessione, tra ufficiali, di cavalli di agevolezza col passaggio del debito, purchè

l'ufficiale acquirente non venga a superare il debito massimo di cui agli articoli 877 e 878, e sempre quando l'ufficiale cedente, continuando nel diritto a razione foraggio, non rimanga sprovvisto di cavallo ».

20) L'art. 902 è sostituito dal seguente:

« La restituzione o la cessione di cavalli dopo che i medesimi siano stati sottoposti ai voluti accertamenti, è subordinata all'approvazione del comando militare territoriale ».

21) Nell'art. 912, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I deprezzamenti dei cavalli di carica o dei cavalli distribuiti di agevolezza durante il periodo di guarentigia, o il valore dei medesimi in caso di morte, sono dal comando militare territoriale addebitati agli ufficiali se imputabili a colpa od incuria di questi ».

Art. 13.

Al regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e automobilistico, approvato con il regio decreto 16 agosto 1926, n. 1628, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Nell'art. 76 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per i materiali che non sono presi in carico l'addebito è fatto normalmente al prezzo di acquisto od altrimenti a quello che possa essere loro attribuito. Gli addebiti sono fatti dal Ministero quando superano nel loro ammontare lire cinque milioni; al di sotto di tale limite vengono fatti dai comandi militari territoriali ».

2) Nell'art. 81, il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il direttore in seguito a tale relazione, o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, ove la presunta entità del danno superi le lire seicentomila ne informa immediatamente il comando militare territoriale e contemporaneamente l'autorità tecnica da cui dipende, e nomina una commissione da lui presieduta, composta normalmente di un ufficiale, di un ragioniere e di un capo tecnico, e quando ciò non sia possibile, nel modo consentito dal personale a disposizione.

Pei danni il cui importo si presuma non superiore alle lire seicentomila l'accertamento è fatto dallo stesso direttore ».

3) Nell'art. 83, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:

« La commissione, o il direttore quando ne è il caso, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i danni, quale il loro importo e se ed in quale misura siano da imputarsi a causa di forza maggiore, attenendosi per la determinazione dell'ammontare dei danni alle norme dell'art. 76. Compila quindi un particolareggiato processo verbale del suo operato e delle sue conclusioni e lo trasmette al comando militare territoriale, il quale, se riconosce dimostrata la forza maggiore, rilascia il decreto di scarico in via amministrativa; in caso contrario, sempre nei limiti delle lire cinque milioni, di cui al citato art. 76, procede all'addebito ai responsabili, disponendo contemporaneamente per la diminuzione del carico ».

4) L'art. 271 è sostituito dal seguente:

« Per l'acquisto di quadrupedi, carri e finimenti, quando la spesa superi lire due milioni cinquecentomila, le direzioni debbono chiedere l'autorizzazione al Ministero, il quale determina le modalità da seguirsi. Al di sotto di tale limite l'autorizzazione deve essere richiesta al comando militare territoriale ».

5) Dopo l'art. 337, è aggiunto il seguente articolo 337-*bis*:

« Quando trattasi di contratti autorizzati dal Ministero, pei quali non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, la relativa approvazione è di competenza dei comandanti militari territoriali ».

6) Dopo l'art. 346, è aggiunto il seguente articolo 346-*bis*:

« Quando trattasi di contratti autorizzati dal Ministero, pei quali non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, la relativa approvazione è di competenza dei comandanti militari territoriali ».

Art. 14.

Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nell'art. 3, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« Alla concessione, previo parere dell'ufficiale sanitario, di razioni supplementari di pane. Delle concessioni è data periodica notizia al comando di zona aerea territoriale ».

2) L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Presso i distaccamenti, le attribuzioni di cui all'articolo precedente sono esercitate dai rispettivi comandanti, sotto la vigilanza del comandante dell'ente, dal quale il distaccamento dipende.

Della concessione di razioni supplementari di pane è data periodica notizia al comandante dell'ente ».

3) Nell'art. 22, il quarto comma è soppresso e il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Qualora la perdita risulti dipendente da dolo, colpa, negligenza, ovvero da irregolarità amministrative di qualsiasi genere, il comandante della zona aerea territoriale dispone gli opportuni accertamenti ».

4) L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Il comandante della zona aerea territoriale, se riconosce dimostrato il caso di forza maggiore per l'avvenuta perdita, rilascia il decreto di scarico a norma dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato; in caso contrario procede all'addebito ai responsabili, disponendo contemporaneamente per la diminuzione del carico.

Per perdite di valore superiore a lire cinque milioni il comandante della zona aerea territoriale trasmette gli atti al Ministero al quale sono riservati, in tal caso, i provvedimenti necessari ».

5) Nell'art. 26, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In base alle autorizzazioni del comandante della zona aerea territoriale, nei casi in cui sul contratto non debba essere sentito il parere del Consiglio di Stato, o del Ministero, negli altri casi, gli enti compilano le tariffe e gli estimativi per i progetti dei lavori o delle provviste, i capitolati d'oneri speciali e gli atti preliminari delle contrattazioni ».

6) L'art. 65 è sostituito dal seguente:

« Il fondo dato in consegna, giusta l'articolo precedente, può essere aumentato o diminuito dal coman-

dante dell'ente quando ne riconosca la necessità. In nessun caso tale fondo può eccedere la somma di lire centoventimila ».

7) Nell'art. 74, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In mancanza della persona o delle persone di cui sopra, il comandante dell'ente provvede di ufficio a nominare un rappresentante che assista alle operazioni medesime ».

8) Nell'art. 156, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora durante l'esercizio finanziario sorgano eventuali occorrenze, alle quali non si possa far fronte con le normali assegnazioni di cui sopra, gli enti con funzionari delegati devono richiedere le relative autorizzazioni al comando di zona aerea territoriale, se la spesa non superi la somma di lire sessantamila, ovvero al Ministero per somme superiori ».

9) Nell'art. 165, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per il bucato e per l'asportazione delle immondizie si provvede, possibilmente, con apposite convenzioni, da sottoporsi all'approvazione del comandante della zona aerea territoriale, quando l'importo mensile superi le lire trentamila ».

10) Nell'art. 167, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La provvista dei viveri è fatta mediante prelevamenti dai magazzini dell'Esercito o della Marina, oppure dalle riserve viveri dell'Aeronautica, o con acquisti dal commercio, sia mediante contratti sia ad economia, previa autorizzazione del comandante della zona aerea territoriale per somme non eccedenti le lire cinque milioni e dal Ministero per somme superiori ».

11) Nell'art. 170, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I comandanti degli enti possono anche disporre che, previa autorizzazione del comandante della zona aerea territoriale, per l'acquisto dei detti generi siano stipulate apposite convenzioni ».

12) Nell'art. 201, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I verbali redatti per accertare le perdite dei materiali per causa di forza maggiore e quelli relativi a proposte per dichiarazioni di fuori servizio, o di fuori uso, muniti del parere del comandante dell'ente, sono trasmessi al comando di zona aerea territoriale per i definitivi provvedimenti, quando trattasi di partite il cui valore non superi le lire cinque milioni. Per partite di importo superiore provvede il Ministero, previo parere della direzione di commissariato ».

13) Nell'art. 202, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Quando il prezzo base della vendita dei materiali non superi le lire duecentoquarantamila, gli enti possono con l'autorizzazione del comando di zona aerea territoriale, procedere alla vendita stessa anche mediante trattative private ».

Art. 15.

Alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nell'art. 4, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per ogni opera o stabilimento od anche per gruppo di opere o stabilimenti analoghi, le servitù e le zone a cui esse si estendono sono fissate con decreto del Ministro per la difesa, corredato dalle mappe catastali, sulle quali sono indicate con una o più tinte le zone stesse. Il decreto è emanato previo parere di apposita commissione tecnica.

Dove ancora manchino le mappe catastali provvederà l'Amministrazione militare interessata mediante tipo planimetrico contenente le linee naturali e quelle divisorie di proprietà necessarie per la completa rappresentazione delle zone e mediante allegato al tipo contenenti i dati sussidiari.

Il decreto Ministeriale stabilisce se e quali segnali debbano essere collocati sul terreno per rendere visibili al pubblico le zone vincolate. Esso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune nel quale sono situati i fondi soggetti alle servitù ed è notificato a mezzo di messo comunale ai proprietari interessati. Questi sono ammessi a proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Trascorso il termine suddetto senza opposizioni e, nel caso che vi siano opposizioni, dal giorno della notificazione del decreto Ministeriale che su di esse si pronuncia, la servitù si intende costituita a tutti gli effetti ».

2) L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Le successive modificazioni alle servitù di cui all'art. 2 sono fissate con nuovo decreto Ministeriale o, in caso di urgenza, con manifesto dei comandi locali ».

Art. 16.

Al regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nell'art 11, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Dopo aver riconosciuto approvabile il progetto definitivo, sia che riguardi nuove imposizioni, sia che riguardi modificazioni a servitù preesistenti, o dopo aver riconosciuto accoglibile il parere della commissione sulle proposte di semplici abolizioni, il Ministro per la difesa emette il decreto previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge.

Il decreto Ministeriale che dispone nuove imposizioni o modificazioni alle imposizioni precedenti è corredato dai documenti di progetto indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 9 e, se del caso, anche da quelli indicati alla lettera *f*) dell'articolo stesso.

Il decreto che impone modifica o sopprime servitù militari è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che per ragioni di riservatezza il Ministro per la difesa ritenga di non farlo pubblicare ».

2) Nell'art. 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora occorrano prolungamenti di termini, gli uffici tecnici militari hanno facoltà di accordarli ».

Art. 17.

Al Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nell'art. 714, l'ultimo comma è sostituito dal seguente.

« L'ordine è dato con decreto del Ministro per la difesa ».

2) All'art. 715 è aggiunto il seguente comma:

« Quando si tratti di aerodromi militari, i poteri del Ministro per la difesa di cui ai precedenti commi sono

attribuiti ai comandanti di zona aerea territoriale o di aeronautica ».

3) All'art. 716 è aggiunto il seguente comma:

« Quando si tratti di aerodromi militari, il potere del Ministro per la difesa di cui al precedente comma è attribuito ai comandanti di zona aerea territoriale o di aeronautica ».

Art. 18.

Alla parte prima del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nell'art. 84, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I giovani stranieri iscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando all'ufficio di leva apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre e di un certificato della competente autorità governativa, diplomatica o consolare (non dell'autorità municipale) dello Stato al quale dichiarano di appartenere, comprovante che il padre (e se questi è ignoto, la madre) è, per origine, cittadino dello Stato medesimo ».

2) L'art. 85 è sostituito dal seguente:

« Per le domande che gli iscritti presentino ai sensi del precedente articolo l'ufficio di leva acquisisce tutti i documenti e le informazioni che valgano a chiarire i termini giuridici della questione e tutti gli altri elementi di fatto che, nella questione stessa, possano avere influenza, tra i quali particolarmente quelli che si riferiscono al domicilio e residenza del genitore e alla residenza dell'iscritto dalla nascita in poi.

A ciò provvedono le autorità comunali, se le domande vengono loro presentate.

Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide l'ufficio di leva ».

Art. 19.

I provvedimenti di approvazione di contratti ed in genere quelli di assunzione d'impegno e di autorizzazione di spesa emanati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto dalle competenti autorità militari periferiche sono inviati direttamente, dalle autorità stesse, alla competente ragioneria centrale del Ministero che ne cura, ove prescritto, il successivo inoltro alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione.

Per i pagamenti, quando non vi si provvede con i fondi delle anticipazioni, le autorità anzidette chiedono la emissione dei mandati diretti alla competente ragioneria centrale del Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — TAVIANI —
DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 192. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1955.

Trasferimento parziale dell'abitato di Scicli, in provincia di Ragusa, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 636.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 636;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale dell'abitato di Scicli, minacciato da movimento franoso causato dalle alluvioni verificatesi nell'inverno 1953-1954;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;

Decreta:

L'abitato di Scicli, in provincia di Ragusa, è da trasferire a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 636, limitatamente alle zone appresso indicate:

1) zona compresa tra l'altipiano Croce da un lato e le vie Capri, San Giuseppe, Castellana, Ispica, Santa Rosalia, Piedigrotta e Turno;

2) zona compresa tra la collina San Matteo da un lato e le vie Orticale, Gudiano, Loreto, Madrice, San Matteo e San Vito;

3) zona compresa tra l'altipiano Balata da un lato e le vie Prati, Campagna, Regaldi e San Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1955
Registro n. 39 *Lavori pubblici, foglio n.* 73

(6201)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi d'impresa che figureranno nel « 38° Salone Internazionale dell'Automobile » in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi

ad oggetti che figureranno nel « 38° Salone Internazionale dell'Automobile » che avrà luogo a Torino dal 21 aprile al 2 maggio 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 18 novembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(6204)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1955.

Sostituzione di alcuni membri in seno al Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modifiche alla predetta legge;

Visto l'art. 1 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, relativo alla costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, con il quale il direttore capo divisione dott. Antonino Palmisano, capo del Servizio borse nel Ministero è stato nominato, tra altri, membro di diritto del predetto Comitato e in sua vece il dott. Luigi Mazzeo, capo sezione nel Ministero, il quale tra l'altro è stato nominato anche segretario supplente in sostituzione del dott. Alberto Castagnoli, segretario effettivo;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. Antonino Palmisano, perchè ammesso a fruire a sua richiesta del trattamento di quiescenza, e del dott. Luigi Mazzeo, perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Dino Ferroni-Carli, ispettore generale nella Direzione generale accordi commerciali, capo del Servizio borse, è nominato membro di diritto del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero in sostituzione del dott. Antonino Palmisano e in sua vece il dott. Leopoldo Del Vecchio, capo divisione nel Ministero in sostituzione del dott. Luigi Mazzeo.

Il dott. Luigi Fricchione, primo segretario nel Ministero, eserciterà le mansioni di segretario supplente in sostituzione del dott. Luigi Mazzeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(6198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « analisi matematica, algebrica ed infinitesimale », e di « anatomia comparata » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, sono vacanti le cattedre di « analisi matematica, algebrica ed infinitesimale » e di « anatomia comparata », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6205)

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura francese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6206)

Vacanza della cattedra convenzionata di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » istituita mediante convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, n. 1139, cattedra cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6207)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Gaiola, con sede nel comune di Gaiola (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 50171, in data 23 novembre 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Gaiola, con sede nel comune di Gaiola (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 29 agosto 1954.

(6155)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	174867	D'Accurso Giacomo, Maria e Clelia di Eduardo, minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri da esso D'Accurso Eduardo di Francesco e Fourquet Blandina fu Guglielmo coniugi, dom. a Napoli, con usufrutto a Fourquet Blandina fu Guglielmo moglie di D'Accurso Eduardo	9.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	151411	Zanobini Virginia e Pier Luigi di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Viareggio, con usufrutto a favore di Zanobini Alberto fu Oreste	1.617 —
Id.	258630	Zanobini Virginia e Pier Luigi di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Viareggio (Lucca) e figli nascituri dei coniugi Zanobini Alberto fu Oreste e Milanesi Virginia fu Lorenzo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Zanobini Alberto fu Oreste e Milanesi Virginia fu Lorenzo, dom. a Lucca	1.120 —
Rendita 5 % (1935)	220600	Puoti Elena fu Alfonso, maritata Bernardo, dom. in S. Maria a Vico (Caserta)	3.100 —
Id.	180839	La Rocca Biasantonio fu Giovanni, dom. a Carbone (Potenza)	535 —
P. R. 3,50 % (1934)	332153	Piscitello Leonarda di Nicolò, moglie di Geraci Francesco, dom. in Alimena (Palermo), vincolata per dote	147 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3835) Roma, addì 12 luglio 1955 *Il direttore generale*: Di Cristina

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1155 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vercelli — Intestazione: Maja Ida fu Giov. Battista — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 9 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Popolare Agricola in Poggio Rusco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 5 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Brigandi Antonino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 25 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: de Nardis Giuseppina fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 9000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 ottobre 1955

(5823) *Il direttore generale*: Scipione

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1955, registro n. 18, foglio n. 147, è stato dichiarato irricevibile, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 17 febbraio 1955, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal signor Cairella Giuseppe, inteso ad ottenere, per presunto vizio di consenso nella presentazione delle dimissioni e per presunto mancato perfezionamento del rapporto di dimissioni dall'impiego, la riassunzione in servizio presso l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

(6186)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 274

Corso dei cambi del 30 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,80	624,79	624,80	624,77	624,80	624,80	624,80	624,70	624,82
$ Can.	624,27	624,25	624,25	624,40	624,15	624,25	624,30	624,275	624,175	624,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,76	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	91,10	91,08	91,10	91,07	90,97	91,08	91,12	91,085	91,085	91,10
Kr. N.	88 —	88 —	88,05	88 —	87,95	88,02	87,97	88,02	88,02	88 —
Kr. Sv.	121,20	121,15	121,18	121,17	121,18	121,20	121,15	121,20	121,20	121,85
Fol.	165,65	165 —	165,67	165,64	165,66	165,60	165,655	165,64	165,64	165,65
Fr. B.	12,59	12,60	12,592	12,591	12,59	12,59	12,5905	12,592	12,592	12,59
Fr. Fr.	179,70	179,70	179,54	179,49	179,46	179,40	179,42	179,74	179,74	179,45
Fr. Sv. acc.	143,70	143,69	143,60	143,69	143,70	143,67	143,67	143,71	143,70	143,70
Lst	1761,25	1761,40	1760,625	1760,675	1760,50	1761,20	1761 —	1761,25	1761,25	1761 —
Dm. occ.	149,81	149,78	149,81	149,80	149,77	149,76	149,78	149,82	149,82	149,80

Media dei titoli del 30 novembre 1955

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60,225
Id 3,50 % 1902	59,90
Id. 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	80,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,80
Id. 5 % 1936	94,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	624,35
1 Fr. Sv. lib.	145,78
1 Kr. Dan.	91,095
1 Kr. Norv.	87,985
Kr. Sv.	121,16
1 Fol.	165,647
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr.	179,455
1 Fr. Sv. acc.	143,68
1 Lst.	1760,812
1 Marco ger.	149,79

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 272 del 28 novembre 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1955, la quotazione del « Fr. Sv. acc » presso la Borsa di Milano, deve intendersi rettificata in 143,71 anzichè 143,61.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di venti guardiamarina, dieci sottotenenti del Genio navale, dieci sottotenenti delle Armi navali, dieci sottotenenti di Commissariato militare marittimo e dieci sottotenenti delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138 che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in s.p.e. dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

20 guardiamarina;
10 sottotenenti del Genio navale;
10 sottotenenti delle Armi navali;
10 sottotenenti di Commissariato militare marittimo;
10 sottotenenti delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato alla data del presente decreto il 26° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

diploma di capitano superiore di lungo corso, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

laurea in ingegneria navale e meccanica ovvero ingegneria industriale nei rami meccanico o elettrotecnico ovvero ingegneria aeronautica ovvero ingegneria civile ed abbiano conseguito la idoneità in corsi speciali di meccanica o di elettrotecnica o di metallurgia, per la nomina nel Corpo del genio navale;

laurea in ingegneria (qualunque sezione), fisica, chimica o chimica industriale per la nomina nel Corpo delle armi navali;

laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali o in scienze sociali, per la nomina nel Corpo di commissariato.

laurea in giurisprudenza o in ingegneria o in scienze matematiche e fisiche o in scienze nautiche o in scienze economiche e marittime o in scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da istituto equiparato, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato alla data del presente decreto il 32° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori; o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel Corpo delle armi navali;

diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel Corpo di commissariato;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti;

d) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti dei predetti limiti di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età alla data del presente decreto.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 6 devono pervenire al Ministero della difesa-Marina entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalato nel modo più celere al Ministero della difesa-Marina, Direzione generale degli ufficiali.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita;

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso devono, se ammogliati, chiedere entro il termine di due mesi dalla nomina in s.p.e. l'assentimento per il matrimonio contratto.

E' revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alla disposizione del precedente comma o non abbia ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di buona condotta;

7) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata;

8) estratto matricolare;

9) fotografia recente del candidato, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero; nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o di ruolo speciale transitorio o di sottufficiali di carriera, da parte dell'autorità dalle quali gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamato ovvero impiegati dello Stato di ruolo o di ruolo speciale transitorio ovvero sottufficiali di carriera sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo o di ruolo speciale transitorio devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dai concorsi o dalla nomina quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero, non risultassero di condotta irreprensibile.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità allo incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultati dal decreto Presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in s.p.e. nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1955

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1955
Registro n. 47 Difesa-Marina, foglio n. 5. — BONATTI

Programmi e modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a guardiamarina e a sottotenente in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali del Corpo di Stato Maggiore della marina e dei Corpi del genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di Porto (decreto Presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicati.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.
Effetti della scoperta dell'America e sui popoli mediterranei e atlantici.
Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.
La rivoluzione francese Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo. Suo sviluppo e sue conseguenze.
Risorgimento italiano Politica coloniale italiana.
Prima e seconda guerra mondiale.
Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: Descrizione fisico-economica degli Stati principali: *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone. *Africa*: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: Descrizione fisico-economica degli Stati principali: *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù. *Oceania*: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) CORPO DI STATO MAGGIORE

1. *Nautica*: Navigazione piana Cosmografia - Navigazione astronomica Maree Magnetismo navale Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2. *Cinematica*: Generalità Definizione Velocità relativa Indicatrice del moto Velocità di variazione di distanza e velocità di rotazione di congiungente - Rotta di collisione-Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: Generalità Lancio dei siluri - Triangolo del lancio Cerchio di lancio Settori del cerchio di lancio Lancio dei siluri su rotta di collisione Cenni sul lancio di siluri da aerei Zona di attacco di una silurante Bombardamento da aerei Impiego della nebbia artificiale Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità Idrofoni Cenni sull'effetto Doppler Cenni sugli ecogoniometri Impiego dell'ecogoniometro Ricerca antisommergibile Attacco antisommergibile Bombardamento antisommergibile.

3. *Meteorologia*: Temperatura Pressione atmosferica Umidità Variazioni di stato dell'aria Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura Temperatura potenziale Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura Cenni sulla circolazione dell'atmosfera Masse d'aria Fronti Classificazione delle nubi Forme simboliche dei bollettini meteorologici Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4. *Nozioni di artiglieria e tiro*: Generalità sul lancio dei proietti col cannone Generalità sul fenomeno dell'esplosione Esplosivi di lancio La polvere La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. I proietti speciali Esplosivi di scoppio La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento - Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti Cannoni Principali definizioni relative al cannone Costituzione interna Profilo esterno Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo L'affusto: sue parti essenziali Vari tipi di affusti - Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone Le tavole di tiro navale e c.a. Nozioni sul tiro navale e contraereo Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore La punteria La esecuzione e l'aggiustamento del tiro Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave Le sistemazioni per il tiro Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5. *Nozioni di armi subacquee*: Notizie di carattere generale sui siluri Teste in guerra Acciarini - Teste auto alleggerito Congegni contenuti nelle predette Serbatoi Caratteristiche Gruppo dei congegni Regolatori di pressione Ritardatore Recipienti liquidi - Circolazione dei fluidi Caratteristiche generali delle motrici.

Coda Eliche e timoni. Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione Principio del funzionamento del guida siluri.

Cenni sui siluri elettrici Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie; Sommergibili e Mas Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio Sistemi di ancoramento e scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari Apparecchiature relative.

6. *Architettura navale e servizio di sicurezza*: Nomenclatura della nave Dislocamento Portata Stazza Dimensioni scafo e arena Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave Stabilità trasversale e longitudinale Stabilità dinamica Spostamento pesi Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra (verticale, orizzontale, compartimentazione) Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danni allo scafo determinati da una o più falle Bilanciamento Esaurimento Tamponamento vie di acqua Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7. *Nozioni di comunicazioni*: Generalità sulle comunicazioni I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra Vari tipi di cifrari.

8. *Organica*: Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli Avanzamento Criteri e varie forme di avanzamento Commissioni di avanzamento Stato giuridico Anzianità assoluta ed anzianità relativa Accademia navale Corsi di specializzazione Istituto di guerra marittima Scuola comando.

Ufficiali di complemento. — Reclutamento Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari Corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario Corso istruzione generale professionale Corso di perfezionamento.

Personale di leva Durata della ferma Passaggi al personale volontario Raffermati di leva Soggezione alla leva di mare Chiamata alla leva Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. — Ministero della difesa (Marina) Consiglio superiore delle Forze armate Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali Arsenali Caratteristiche e classificazione delle navi Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) CORPO DEL GENIO NAVALE

1. *Impianti elettrici navali*: Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2. *Macchine marine*:

a) Parte 1ª *Caldaie*.

Vaporizzazione Vapor d'acqua saturo e surriscaldato Cenni sulla trasmissione del calore. Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali Caldaie a tubi di acqua subverticali Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti Focolari Involucri Diaframmi Bruciatori Surriscaldatori Economizzatori Preriscaldatori di aria Descrizione di alcune caldaie marine moderne Accessori delle caldaie Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo Valvole di sicurezza Manometri e anemometri Termometri Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori Descrizione di alcuni moderni bruciatori Condotta della combustione.

b) Parte 2ª *Motrici a vapore*.

Macchine alternative ad espansione multipla Turbine ad azione Turbine a reazione Diagrammi delle velocità Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval Turbina Curtis Turbina Rateau Turbine multiple Turbina Parsons Turbine miste Gruppi turboriduttori Perdita di energia nelle turbine Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione Turbine speciali (cenno) Turbine per la marcia indietro Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione Giunti elastici Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crocierà e dispositivi relativi Turbine per macchinari ausiliari Regolazione della potenza e dispositivi relativi Lubrificazione: Generalità Olii lubrificanti e loro caratteristiche Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) Parte 3ª *Macchinari ausiliari*.

Tubolatura ed accessori relativi Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave Ventilatori Refrigeranti Preriscaldatori di alimento Riscaldatori di nafta Refrigeranti di olio lubrificante Condensatori Distillatori Impianti per l'acqua di alimento Impianti per la nafta Compressori Macchine frigorifere (cenni).

d) Parte 4ª - *Motori*.

Motori endotermici a carburazione e a iniezione Cicli Otto Diesel e Sabathe: Rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti Motori a scoppio: Parti fisse e mobili La distribuzione e i relativi organi La carburazione e i relativi organi L'accensione e i relativi organi Il raffreddamento e i relativi organi La lubrificazione e i relativi organi L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4, a 2 tempi a semplice e a doppio effetto Parti fisse e mobili L'iniezione pneumatica e i relativi organi - L'iniezione meccanica e i relativi organi La regolazione: sistemi e organi relativi Il lavaggio Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento La distribuzione e i relativi organi Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e relativi organi L'avviamento e l'inversione di marcia Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) Parte 5ª *Cenno sulle turbine a gas*.

3. *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche Prove di consumo Autonomia Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie. Accensione delle caldaie. Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza dei livelli delle caldaie Operazione da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acqua da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie a tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina Motori a combustione interna. Preparazione ed avviamento Funzionamento Velocità critiche Manovra e fermata Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative Allineamento delle linee d'asse Condotta dei macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagna dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di mi-

sura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazioni contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4. *Tecnologia meccanica*:

a) Parte 1ª

I metalli industriali e le loro leghe Prove dei metalli Prove di trazione e di compressione Carico di rottura. Allungamento Carico di sicurezza Durezza Prove di resistenza Prove alla fatica Prove di piegamento Leghe metalliche. Lega ferro. Carbonio Acciai speciali.

La ghisa come si produce. Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforoso, metallo muntz, metallo Delta Leghe leggere Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura Metodo Mannesmann. Tubi estrusi Curvatura e taglio delle lamiere imbutitura punzonatura.

b) Parte 2ª *Lavorazione*.

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri Tolleranze, deviazioni, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5. *Architettura navale*:

a) Parte 1ª *Nozioni elementari sulla geometria delle navi.*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro Italiano Navale. Rappresentazione grafica piano di costruzione Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) Parte 2ª *Propulsione e governo.*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) Parte 3ª *Costruzione navale.*

Materiali impiegati Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6. *Organica*: (Come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

C) CORPO DELLE ARMI NAVALI

1. *Elettrotecnica*: Impianti elettrici.

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza di conduttori. Principi di Kirchoff e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Solenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Auto e mutua induzione. Extra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Strutture e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori e motori monofasi o trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linee.

Cenni sugli impianti interni per segnalazioni e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice. Impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misura. Misura delle resistenze col metodo dell'amperometro e del Voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'Ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza dei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovracorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2. *Meccanica e macchine.*

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità, di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici nelle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, etc.). Misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3. *Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche*:

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dell'indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4. *Chimica generale ed industriale*:

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: Cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).
Combustibili. Classificazione ed impiego.
Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.
Solfo: anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.
Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica dal carbonato. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.
Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5. *Radiotecnica e misure radioelettriche*:
Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.
Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo e frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.
Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sull'accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ed induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili a vari profili.
Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni in una antenna. Aerei a telaio.
Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.
Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e a bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.
Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti di un ricevitore radio elettrico e sensibilità, selettività e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttive. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radio-fari.

6. *Telegrafia e telefonia*:
Telegrafia Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relais neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.
Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.
Telefonia Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico (bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche.
Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7. *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

D) CORPO DI COMMISSARIATO.

1. *Amministrazione militare marittima*:

a) Parte 1ª *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di Commissariato militare marittimo*

Le Direzioni e Sezioni di Commissariato.
Rifornimento dei fondi mandati di introito e di pagamento giornale di contabilità conti correnti dei capitali e conti sospesi bilanci di verificazione e note illustrative servizio di cassa responsabili di cassa registri e documenti per il servizio di cassa.
Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera rendiconto del capitolo fondo scorta.
Servizi in economia Gare Commissioni di acquisto • collaudo introduzione liquidazione pagamento.
Ispezioni generali e di cassa.
Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali registri e documenti.

b) Parte 2ª *Amministrazione e contabilità delle navi e degli Enti a terra della M. M.*

Fondo scorta costituzione, variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le Navi e gli Enti forniti di fondo scorta.
Amministrazione del personale militare modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. liquidazione debiti e crediti del personale militare assegni di vitto contabilità miglioramento vitto ed economia viveri contabilità delle mense alla contanti.
Servizio amministrativo e contabile delle Navi all'estero vaglia risparmi delegazione di pagamento.
Resa della contabilità denaro contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso Enti e Navi.
Ispezioni amministrative e di cassa.

c) Parte 3ª *Servizio amministrativo degli Arsenali e degli uffici tecnici della M. M.*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione modalità dei pagamenti rendiconti.
Classificazione dei lavori degli Arsenali ordini di lavoro lavori per Enti estranei e privati modalità dei versamenti all'Erario contabilità della mano d'opera ruoli paga e certificati di somministrazione fondi cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.
Inventari degli Enti a terra della Marina loro classificazione libro di nomenclatura movimento dei materiali nei magazzini consegne e ricognizioni quaderni di dotazione delle navi formazione aumenti, diminuzione e ricambi materiali di dotazione delle mense materiali consumabili.

2. *Servizi di Intendenza del Commissariato militare marittimo*:
Servizi di intendenza Vari tipi di razioni militari, sostituzioni ed economie viveri Integrazione vitto. Magazzini viveri e locali accessori Conservazione dei generi alimentari Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici Vari tipi di forni - Macchine e accessori Panificazione Lavorazione del biscotto.
Produzione del freddo Impianti frigoriferi in uso per la Marina.
Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovia Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri - Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.
Impianti a bordo per il servizio viveri Cambusa Stiva Cucina Distributorio Panificio e frigorifero.
Vestiario Tabelle e tariffe vestiario Composizione del corredo del marinaio Il corredo del marinaio nei riguardi igienici economici, logistici e disciplinari Le operazioni di vestizione della leva.
Magazzini vestiario Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario Spedizione del vestiario Sartorie e loro funzionamento.
Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3. *Elementi di contabilità generale dello Stato*:
Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato Aperture di credito a favore di funzionari delegati Rendiconti Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4. *Nozioni di diritto civile*:
Nozioni e distinzioni del diritto Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.
Persone fisiche e persone giuridiche.
Le cose; beni pubblici e privati.
Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.
La tutela dei diritti: pubblicità, prove, prescrizione, decadenza.

5. *Nozioni di diritto amministrativo*:
Amministrazione centrale Amministrazione governativa locale.
Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati Rapporto d'impiego Responsabilità della pubblica Amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6. *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

E) CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

1. *Nozioni di diritto civile*:

Nozione e distinzione del diritto Fonti del diritto oggettivo.

Interpretazione ed applicazione della legge in generale

Cenni sul negozio giuridico La rappresentanza.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Stato di cittadinanza e stato di famiglia Domicilio e residenza.

Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Cenni sulle successioni.

Le cose: beni pubblici e beni privati Modi di acquisto della proprietà dei beni privati.

Cenni sul possesso.

Obbligazioni: fondi, prova, estinzione Il contratto.

La tutela dei diritti; pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2. *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale Amministrazione governativa locale Amministrazione autarchica Consiglio di Stato e Corte dei conti Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità Attività e organi di polizia in generale.

3. *Servizio marittimo*:

Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo Arruolamento e collocamento della gente di mare Il comandante della nave Le persone addette al lavoro nei porti Ordinamento del lavoro portuale Demanio marittimo e sua amministrazione Cenni di legislazione sulla pesca La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Inscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti Navigabilità Documenti di bordo Atti di stato civile sulle navi L'impresa di navigazione L'armatore Il raccomandatario Polizia di bordo o della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Trasporto passeggeri Emigrazione Assistenza e salvataggio Ricupero e ritrovamento di relitti Inchieste sui sinistri marittimi Cenni sui privilegi e sulla ipoteca navale Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti Cenni sui reati marittimi Registro italiano navale per la classificazione delle navi Cenni sulla stazzatura delle navi Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare Bordo libero Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico suile navi mercantili Trasporto merci pericolose Norme per la prevenzione degli incendi a bordo e nei porti.

4. *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private Contratti e loro esecuzione Anno finanziario Bilancio di previsione e rendiconto generale Spese dello Stato Aperture di credito a favore di funzionari delegati Rendiconti Modalità di pagamento delle spese dello Stato Norme principali delle leggi sul registro e bollo I servizi di contabilità e cassa delle Capitanerie di porto.

5. *Ordinamento della Marina mercantile*:

Ministero della Marina mercantile Ordinamento centrale Comandi ed uffici periferici.

6. *Servizio di leva e mobilitazione*:

Legge e regolamento sulla leva di mare I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7. *Organica*: (come per gli ufficiali dello Stato Maggiore).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, del giorno e ora della consegna.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(6208)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.